



Aprile 2018

Promemoria

Contributi a progetti di musei e collezioni di terzi 2018–2020

Argomento

Misure per l'inventariazione e la digitalizzazione legate all'accertamento della provenienza di opere e alla pubblicazione dei risultati.

Breve descrizione

L'Ufficio federale della cultura (UFC) può assegnare aiuti finanziari per la realizzazione di progetti (contributi a progetti) di musei e collezioni di terzi. In tal modo sostiene progetti volti a eseguire ricerche sulla provenienza di collezioni e fondi d'archivio (in particolare se passati di proprietà nel periodo 1933–1945) e a pubblicare i relativi risultati in Internet. I progetti proposti possono riguardare sia collezioni che fondi d'archivio rilevanti per la ricerca sulla provenienza.

I contributi dell'UFC ammontano al massimo al 50 per cento dei costi complessivi del progetto. Il contributo massimo è pari a 100 000 franchi, quello minimo a 20 000 franchi per progetto.

Tempistica

La promozione di progetti riguarda il periodo 2018–2020. Il bando di concorso è unico per la durata di tre anni.

Presentazione delle richieste

Le richieste di contributi a progetti per il periodo 2018–2020 devono essere presentate tra il 1° giugno e il 30 settembre 2018 mediante la piattaforma per i contributi di sostegno dell'UFC: [Piattaforma per i contributi di sostegno UFC](#).

Per l'inoltro delle richieste è disponibile una guida pratica.

Valutazione delle richieste e decisione

Dopo aver valutato le richieste l'UFC decide se assegnare il contributo sulla base dell'articolo 6 dell'ordinanza del DFI del 29 novembre 2016 concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale (RS 442.121.1). Non sussiste alcun diritto a un sostegno. Alle richieste di istituzioni già promosse dall'UFC nell'ambito della ricerca sulla provenienza verrà attribuita una priorità secondaria.

Basi legali

- Articolo 10 della legge dell'11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1);
- articolo 3 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu; RS 442.11);
- ordinanza del DFI del 29 novembre 2016 concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale (RS 442.121.1);
- legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1).

Informazioni

Ufficio federale della cultura, Ente opere d'arte frutto di spoliazioni, Marco Eichenberger, tel. 058 464 72 28, msn@bak.admin.ch, www.bak.admin.ch/rk.